schede di lettura

XVI legislatura

Disegno di legge
A.S. n. 2146

"Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca"

luglio 2010
n. 232

servizio studi del Senato

Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario
Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute
Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura
Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio
Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti
Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura
Capo ufficio: F. Cavallucci _3443
S. Marci _3788

Politica estera e di difesa
Reggente ufficio: A. Mattiello _2180
Reggente ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP
Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata
Capo ufficio: V. Strinati _3442

Documentazione

Documentazione economica
Emanuela Catalucci _2581
Silvia Ferrari _2103
Simone Bonanni _2932
Luciana Stendardi _2928
Michela Mercuri _3481
Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica
Vladimiro Satta _2057
Letizia Formosa _2135
Anna Henrici _3696
Gianluca Polverari _3567
Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge
A.S. n. 2146

"Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca"

luglio 2010
n. 232

a cura di: A. Sansò

Classificazione Teseo: Biblioteca italiana per ciechi Regina Margherita. Ciechi. Contributi pubblici.

I N D I C E

PREMESSA 7

SCHEDE DI LETTURA 9

Articolo 1
Scheda di lettura..... 11

Articolo 2
Scheda di lettura..... 13

Articolo 3
Scheda di lettura..... 17

Premessa

Il presente *dossier* è stato predisposto in occasione dell'esame dell'A.S. n. 2146, recante *Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1944, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca.*

Rispetto all'originario testo dell'A.C. n. 2064, il ddl reca alcune modifiche approvate durante l'esame in sede referente presso la VII Commissione della Camera; in seguito, il ddl è stato trasferito in sede legislativa e approvato il 28 aprile 2010.

Trasmesso dalla Camera in data 29 aprile 2010, è stato assegnato in sede referente alla 7ª Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 1ª e 5ª.

Il disegno di legge si compone di tre articoli.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

1. Il contributo alla Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza di cui all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260, è incrementato di un importo pari a 600.000 euro per l'anno 2010, a 700.000 euro per l'anno 2011 e a 1.682.190 euro annui a decorrere dall'anno 2012.

L'**articolo 1** in commento dispone che il contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza sia incrementato di 600 mila euro per il 2010, di 700 mila per il 2011 e di 1.682.190 euro a decorrere dall'anno 2012.

Si ricorda che la Biblioteca italiana per i ciechi "Regina Margherita" - ONLUS, fondata nel 1928 dall'Unione Italiana Ciechi, ha la finalità di soddisfare le diverse esigenze culturali e di apprendimento dei minorati della vista.

Il patrimonio librario - che consiste in oltre 50 mila titoli, tra opere in *braille*, su audiocassetta, su supporto informatico e opere in caratteri ingranditi - copre diversi settori disciplinari e si indirizza a differenti fasce di lettori. La sua produzione varia da opere di letteratura, ad opere scientifiche o di carattere informativo, come periodici e riviste, a spartiti e manuali didattici per la musica.

Un capillare servizio di prestito rende disponibili, sul territorio nazionale ed estero, i volumi posseduti, ai lettori che li richiedono.

Nell'ultimo decennio l'azione della Biblioteca ha privilegiato le iniziative a sostegno dell'integrazione scolastica degli studenti che frequentano le classi comuni di ogni ordine e grado e le facoltà universitarie. Peraltro, la domanda di testi su supporto cartaceo o digitale risulta notevolmente aumentata negli ultimi anni. Principio informatore al quale si ispira la Biblioteca è, infatti, quello di produrre e fornire libri scolastici effettivamente accessibili e fruibili, adottando e personalizzando quelli in uso nelle scuole e nelle facoltà universitarie[1].

Il primo finanziamento statale alla Biblioteca risale alla legge n. 243 del 1963 che ha destinato al funzionamento e all'attività della struttura la somma annua di 20 milioni di lire. In seguito sono intervenute altre disposizioni legislative che hanno successivamente

[1] Si ricorda che nel 2001 la Biblioteca ha siglato con l'Associazione Italiana Editori (AIE) un accordo che regolamenta la realizzazione e la diffusione dei prodotti dell'industria editoriale nei formati più adeguati alla loro fruibilità da parte dei minorati della vista. In base all'accordo citato, la Biblioteca acquisisce la copia digitale del libro, assumendosi, poi, l'onere di rielaborare i testi – in applicazione della legge n. 4 del 2004, *Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici* – modificandoli opportunamente per consentirne la stampa in *braille* o in caratteri ingranditi o per permetterne la lettura con il sintetizzatore vocale o con il *display* in linguaggio *braille*. Il Centro di produzione della Biblioteca è dotato di macchine punzonatrici e stampanti in grado di garantire una produzione di qualità e una tiratura elevata delle opere presenti in catalogo o richieste dai lettori.

elevato l'importo del contributo annuo, ultima delle quali la legge n. 260 del 2002[2], con un importo di 4 milioni di euro annui.

Nella legge finanziaria 2010, all'elenco 1, rubrica "Altri interventi finalizzati a misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico, nonché di garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009, adempimenti comunitari per enti locali, funzionalità del sistema giustizia, di cui alle seguenti disposizioni"[3], è presente la voce[4] riguardante l'articolo 1 della legge n. 260 del 2002.

[2] Legge 13 novembre 2002, n. 260, *Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza.*

[3] Per gli interventi citati l'elenco riporta una disponibilità complessiva di 181 milioni di euro per il 2010, 113 per il 2011 e 60 per il 2012.

[4] Si ricorda che le voci dell'elenco sono coperte dal Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 2, comma 250, della medesima legge finanziaria.

Articolo 2

1. All'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per potenziare la rete dei centri di consulenza tiflodidattica allo scopo di garantire la copertura dell'intero territorio nazionale»;

b) al comma 2, dopo le parole: «sussidi didattici speciali» sono inserite le seguenti: «fruibili dagli alunni minorati della vista anche in forma di supporto digitale»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2*-bis. Per le finalità di cui al comma 2, la Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" può stipulare convenzioni con le amministrazioni locali e con altre istituzioni pubbliche e private per il potenziamento della propria rete di centri di produzione impegnati nell'editoria scolastica».

L'**articolo 2**, integrando l'art. 3 della legge n. 52 del 1994[5], stabilisce che:

- la Biblioteca "Regina Margherita" può stipulare apposite convenzioni con biblioteche e centri di produzione specializzati anche per il potenziamento della rete dei centri di consulenza tiflodidattica[6] al fine della copertura dell'intero territorio nazionale (lett. *a*) ;
- i sussidi didattici speciali - la cui fornitura può essere oggetto di convenzioni[7] con la Biblioteca - possono essere fruibili anche in forma di supporto digitale (lett. *b*);
- la Biblioteca può sottoscrivere convenzioni per la fornitura di sussidi didattici speciali con le amministrazioni locali e con altre istituzioni pubbliche e private, al fine di rafforzare la rete di centri di produzione per l'editoria scolastica (lett. *c*).

Il vigente comma 1 dell'art. 3 della legge n. 52 stabilisce che per la realizzazione dei suoi programmi e scopi, la Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita», ove ne

---

[5] *Adeguamento del contributo statale a favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita»*.

[6] G. Devoto-G.C. Oli, Vocabolario della lingua italiana 2008, Le Monnier, 2007: "*Tiflo*-: primo elemento di composti formati modernamente, nei quali significa 'cieco' (*tiflografia, tiflodidattica*)".

[7] Si ricorda che, ai sensi dell'art. 13, co. 1, lett. *b)*, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)*, l'integrazione degli studenti con *handicap* nelle scuole enelle università si realizza, tra l'altro, assicurando a tali strutture la dotazione di attrezzature tecniche e di sussidi didattici anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico.

ravvisi l'esigenza e l'utilità, può istituire in ambito regionale, provinciale o nei comuni con popolazione superiore a trecentomila abitanti propri centri di distribuzione o di produzione; può altresì stipulare apposite convenzioni con biblioteche e idonei centri di produzione specializzati, localmente esistenti, per assicurare sull'intero territorio nazionale un più adeguato, tempestivo e omogeneo servizio.

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, le amministrazioni locali e le altre istituzioni competenti per legge a garantire il diritto allo studio agli alunni non vedenti delle scuole di ogni ordine e grado, o agli studenti non vedenti iscritti a corsi universitari o di formazione professionale, possono stipulare apposite convenzioni con la Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita», per la fornitura di sussidi didattici speciali, il cui elenco dettagliato deve essere trasmesso entro il 15 giugno di ogni anno, per ciascun alunno non vedente frequentante le scuole elementari e medie di primo e secondo grado, ed entro i quindici giorni successivi alla comunicazione da parte dei responsabili d'istituto, per gli studenti non vedenti frequentanti corsi universitari o corsi di formazione professionale.

Con la L. 52/1994 si è, inoltre, ampliato lo spettro delle possibili fonti di finanziamento della Biblioteca, anche nella prospettiva del potenziamento delle strutture e della diversificazione degli strumenti di studio ed informazione offerti, prevedendo, altresì, l'istituzione del Centro di documentazione di Roma[8], nonché la possibilità di istituire centri di distribuzione o produzione e di stipulare convenzioni con enti locali ed amministrazioni competenti a assicurare il diritto allo studio dei non vedenti.

In particolare, con riguardo ai finanziamenti, l'art. 2 della L. 52/1994 ha stabilito che la Biblioteca, per esigenze di adeguamento delle proprie strutture tecnologiche, organizzative e logistiche e per assicurare il più ampio spettro di strumenti di studio e di informazione, può accedere alle provvidenze previste dalle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali sulle biblioteche e sulla editoria, nonché ai fondi dell'Unione Europea, secondo le modalità previste dalle leggi in vigore.

In proposito, si evidenzia che la legge n. 291 del 2003[9] ha istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Fondo per l'editoria per ipovedenti e non vedenti, dotandolo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005. Il Fondo, finalizzato alla concessione di contributi per l'adeguamento delle strutture delle case editrici che svolgono in particolare attività di stampa di testi in caratteri idonei alla lettura degli ipovedenti, è stato rifinanziato successivamente dall'art. 1, co. 1141, della

[8] Il Centro di documentazione tiflologica di Roma della Biblioteca italiana per i ciechi - creato con l'intento di promuovere lo studio delle problematiche inerenti l'*handicap* visivo - raccoglie la produzione scientifica di argomento tiflologico e offre ai suoi utenti l'accesso ai documenti e all'informazione, attraverso l'utilizzo di strumenti, quali cataloghi, bollettini, bibliografie.

Il Centro coordina anche i 16 centri di consulenza tiflodidattica che la Biblioteca e la Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi hanno istituito sul territorio nazionale. I centri garantiscono consulenze specifiche, attività di informazione e formazione, di ricerca e di affiancamento alle famiglie, al fine di individuare le necessità educative, culturali e ludico-ricreative.

[9] Legge 16 ottobre 2003, n. 291, *Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a.*

legge n. 296 del 2006[10], che ha assegnato - limitatamente all'anno 2007 - una somma pari a 10 milioni di euro[11] .

[10] Legge 27 dicembre 2006, n. 296, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).*

[11] La L. 296/2006 ha previsto lo stanziamento di 10 milioni di euro per i contributi per il restauro, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, nonché per l'istituzione del fondo in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti. Successivamente, il DM 29 dicembre 2006, recante *Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007*, ha assegnato tale somma interamente al Piano gestionale 12, *Fondo per l'editoria per ipovedenti e non vedenti* del cap. 7825.

Articolo 3

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 600.000 euro per l'anno 2010, a 700.000 euro per l'anno 2011 e a 1.682.190 euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 39-*ter* del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e, a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 3** reca la copertura finanziaria del provvedimento.

All'onere per l'anno 2010, pari a 600.000 euro, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 10, comma 5, del d.l. n. 282 del 2004[12] (Fondo per interventi strutturali di politica economica dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze); all'onere per il 2011, pari a 700.000 euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 39-*ter*, del d.l. n. 159 del 2007[13] (fondo finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni ambientali delle autovetture da noleggio da piazza dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

A decorrere dal 2012, all'onere di euro 1.682.190, si provvede mediante riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto nell'ambito del programma "Fondi di ricerca e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al citato Ministero.

---

[12] D.L. 29 novembre 2004, n. 282, recante *Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica*,convertito, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 2004, n. 307.

[13] D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, recante *Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale*, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 2007, n. 222.

Ultimi dossier
del Servizio Studi

221/3	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2228 “Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” - Indice delle materie - Indice alfabetico
222	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2231 Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio
223	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2150 Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali - *Testo con gli emendamenti proposti dalla Commissione*
224	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2180 "Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato"
225	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2243 "Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione"
226	Dossier	Atto del Governo n. 225 Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, coordinamento del Titolo VI del Testo unico bancario con altre disposizioni legislative in tema di trasparenza, revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi»
227	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2212 Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia
228	Dossier	Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio in attuazione dell’articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42. D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85 (G.U. n. 134 dell’11 giugno 2010) (artt. 2 e 19, L. 42/2009)
229	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2226 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”
230	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2253 "Conversione in legge del decreto legge 23 giugno 2010, n. 94 recante disposizioni urgenti in materia di accise sui tabacchi"
231	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2257 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonchè per l'assegnazione di quote di emissione di CO2"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Senato della Repubblica
www.senato.it